

ALLEGATO "A" DELL'ATTO RACCOLTA N. 19631
STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"GARDA DOLOMITI - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A."

Denominazione - scopo - sede - durata

Articolo 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione di

"GARDA DOLOMITI- AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A."

in ossequio alle disposizioni e finalità di cui alla Legge Provinciale 12 dicembre 2020, n. 8.

Articolo 2 - La società ha per oggetto la promozione dell'immagine e dell'attività turistica dell'ambito territoriale del Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano e altri territori che eventualmente decideranno di seguire la procedura prevista dalla Legge per l'adesione all'ambito territoriale, da attuarsi mediante lo svolgimento delle attività previste dall'art. 7, della Legge Provinciale 12 agosto 2020, n. 8 ed in particolare la realizzazione delle seguenti

attività primarie:

- 1) istituzione e svolgimento di servizi di informazione, di assistenza e accoglienza turistica, nonché esecuzione delle attività per la fruizione dei prodotti turistici, nell'ottica della costruzione dell'esperienza turistica;
- 2) organizzazione e promozione di manifestazioni ed eventi nonché coordinamento e promozione di quelli realizzati da altri soggetti nell'ambito territoriale;
- 3) attuazione, in ambito locale, di progetti di livello provinciale e degli strumenti di sistema nonché di prodotti sviluppati dalle agenzie territoriali d'area;
- 4) sviluppo dei prodotti turistici di interesse del relativo ambito;
- 5) valorizzazione dell'utilizzo delle produzioni locali e delle esperienze locali;
- 6) promozione dei valori del Trentino, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Provinciale 12 agosto 2020, n. 8;
- 7) affiancamento e sostenimento degli operatori turistici dell'ambito con riferimento ai seguenti temi:
 - 7.1) coinvolgimento per la definizione e costruzione del prodotto turistico;
 - 7.2) definizione di proposte tematiche e stagionali;
 - 7.3) utilizzo delle piattaforme digitali di sistema;
 - 7.4) coerenza tra il posizionamento della struttura e quello della località;
- 8) partecipazione ai progetti di sviluppo di prodotto turistico attraverso la nomina del proprio rappresentante presso le agenzie territoriali d'area;
- 9) sviluppo delle sinergie con i comuni e con le istituzioni presenti nell'ambito per quanto concerne gli interventi correlati e necessari alla valorizzazione turistica del territorio;

altre attività

- 1) realizzazione di attività di marketing del proprio ambito con riferimento ai mercati di prossimità o prevalenti;
- 2) promozione dei marchi delle località;
- 3) concorso alla valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con riguardo alle iniziative relative all'economia circolare, coerentemente con le finalità della promozione territoriale;
- 4) promozione e gestione di impianti, servizi e infrastrutture a carattere locale e non di rilevanza economica e di prevalente interesse turistico o sportivo;
- 5) sostenimento delle iniziative per favorire attività a basso impatto ambientale;
- 6) promozione dello svolgimento di servizi di mobilità di utilità collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio;
- 7) attività di agenzia pubblica d'affari per la vendita per conto terzi di biglietti per spettacoli e manifestazioni varie, disbrigo di pratiche e servizi accessori all'organizzazione di spettacoli e manifestazioni, raccolta e diffusione di pubblicità;
- 8) agenzia di comunicazione territoriale in grado di stimolare, indirizzare, coordinare ed ottimizzare iniziative promozionali dei principali attori economici verso gli obiettivi strategici della destinazione;
- 9) realizzazione, sviluppo, vendita e distribuzione di coupon prepagati e voucher per la pubblicizzazione e l'acquisto di prodotti e servizi, nonché l'istituzione, lo svolgimento e lo sviluppo di servizi digitali per campagne marketing particolarmente indirizzati alla suddetta realizzazione e distribuzione di coupon per l'acquisto di prodotti e servizi;
- 10) attività di agenzia di marketing in grado di svolgere consulenza e/o gestione diretta di progetti di marketing per destinazioni terze, aree geografiche di ampio raggio e/o concept di prodotti innovativi;
- 11) attività, con gestione diretta e non, senza limitazioni di superficie, anche con asporto, di bar, pub, ristoranti, hotel, motel, alberghi, pensioni, garnì, rifugi, residence, case-appartamenti per vacanze, affittacamere, pizzerie, self-service, rosticcerie, paninoteche, snack bar, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, night, sale da ballo, taverne, locali notturni, spazi teatrali e cinematografici e locali adibiti alla rappresentazione di spettacoli ed intrattenimenti in genere, sale giochi ed attività di svago varie, strutture ed impianti sportivi o destinati al tempo libero, cure estetiche, ivi compresi solarium e palestre, centro wellness, istituti di estetica e acconciatore, villaggi ed appartamenti turistici, complessi turistico residenziali e comunque di tutte quelle strutture ricettive specifiche nell'attività turistico-alberghiera;
- 12) prestazione di servizi di catering, consistenti

nell'organizzazione di tutte le attività necessarie alla predisposizione, preparazione e consumazione di banchetti, colazioni, pranzi e cene, in occasione di meeting, congressi, feste e ricorrenze pubbliche e private, mediante approntamento di tutti i mezzi, dei cibi, delle bevande e dei prodotti di cucina in genere che siano all'uopo scelti dal committente e concordati con la società stessa;

13) animazione, promozione ed organizzazione di eventi e manifestazioni letterarie, artistico, socio-culturale, sportive ed enogastronomiche, di concerti con musica dal vivo, di feste e serate danzanti, di laboratori ludici e creativi nonché rivolti a valorizzare i prodotti e le produzioni aziendali dei settori: agro - alimentare, artigianale e del commercio aventi la finalità di diffondere ed incrementare la fruizione delle stesse presso l'utenza turistica stanziale e di transito nel territorio;

14) organizzazione, gestione e partecipazione a corsi ed eventi formativi o divulgativi in generale;

15) commercio al dettaglio, all'ingrosso, ambulante e in forma elettronica, di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare tipici dell'ambito territoriale di cui promuove l'immagine e l'attività turistica; il tutto, comunque, sempre nel pieno rispetto della normativa di legge vigente in materia e con le limitazioni da essa previste;

16) gestione in proprio o tramite terzi, acquisto, vendita ed affittanza di aziende commerciali aventi ad oggetto il commercio non alimentare e/o alimentare e aziende turistico ricettive;

17) noleggio di biciclette o altri mezzi per la mobilità e attrezzature e materiali di vario genere.

Il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nelle rispettive materie ed esclusa qualsiasi attività di intermediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, numero 39.

Le "altre attività" potranno essere svolte anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento.

La società potrà inoltre svolgere tutte le attività che dovessero in futuro essere attribuite al soggetto previsto dall'art. 7 Legge Provinciale n. 12 agosto 2020, n. 8 dalla medesima legge o da altre disposizioni normative o regolamentari.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società si potrà avvalere di altri soggetti pubblici, privati, società cooperative.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, esprime la sua piena capacità di agire e può, pertanto, entro i limiti di legge, compiere le operazioni direttamente o mediatamente connesse alle attività principali, e pertanto:

- l'acquisto e l'alienazione di beni materiali ed immateriali, la costituzione ed il trasferimento di diritti reali in relazione ad essi;

- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di esperienze tecniche, brevettate e non, e di brevetti ed invenzioni in genere;

- l'assunzione e/o la concessione di rappresentanze in Italia e

all'estero;

- la concessione e l'ottenimento di licenze per svolgere attività che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;
- il compimento di ricerche di mercato per sé o per conto terzi;
- le operazioni bancarie di qualsiasi genere;
- il ricorso a finanziamenti;
- la concessione di garanzie, reali e personali, anche nell'interesse ed a favore di terzi;
- la partecipazione a consorzi, cooperative, associazioni e organismi comunitari ed internazionali;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi, anche senza l'estinzione del debito garantito;
- l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, salvo il limite di cui all'art. 2361 c.c., con l'esclusione dello svolgimento dell'attività nei confronti del pubblico, in quanto la stessa sarà svolta soltanto nei confronti di società controllate o collegate;
- la concessione di finanziamenti e prestazioni di servizi di pagamento a favore di società controllate e collegate;
- il coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo di società controllate e collegate comprensivo dell'elaborazione dei dati contabili ai fini della loro mera manipolazione e dei dati statistici e la fornitura di servizi in genere.

Articolo 3 - La società ha sede legale nel Comune di Riva del Garda (provincia di Trento). Lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di Riva del Garda è di competenza dell'organo amministrativo. E' inoltre attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la decisione di istituire nuove sedi secondarie o la loro soppressione al di fuori del Comune di Riva del Garda ed all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.

Articolo 4 - Possono essere soci tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica d'ambito, secondo i dettami di cui alla L.P. 12 agosto 2020, n. 8 ed attesi i fini d'interesse generale perseguiti da essa.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende essere a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Libro Soci.

Le eventuali variazioni di domicilio dei soci dovranno essere comunicate alla società per l'aggiornamento dei libri sociali.

Articolo 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2080.

Al momento della scadenza del periodo di durata, l'assemblea dei soci potrà procedere ad una proroga della durata, deliberando con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In tal caso, i soci potranno esercitare il diritto di recesso, di cui all'articolo 12 del presente Statuto.

Capitale sociale ed obbligazioni

Articolo 6 - Il capitale sociale è di Euro 499.000,00 (quattrocentonovantanovemila) diviso in azioni da nominali Euro 250,00 (duecentocinquanta) cadauna.

Fermo restando il numero di azioni possedute alla data del 5 maggio 2021 dagli attuali soci, in nessun caso, ovvero né con l'iniziale sottoscrizione né a seguito di cessione di azioni o di aumenti di capitale o di qualsiasi altro evento:

- i soci rappresentati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti potranno avere una partecipazione azionaria superiore a 80 (ottanta) azioni;
- i soci rappresentati dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti potranno avere una partecipazione azionaria superiore a 40 (quaranta) azioni;
- i soci rappresentati da associazioni di categoria, società pubbliche o partecipate da enti pubblici, consorzi di operatori, istituti di credito o istituzioni finanziarie potranno avere una partecipazione azionaria superiore a 60 (sessanta) azioni;
- i soci diversi da quelli di cui sopra, tra cui consorzi di operatori, associazioni sportive e culturali, potranno avere una partecipazione azionaria superiore a 20 (venti) azioni;
- i soci privati e le singole aziende, diverse da quelle soprammenzionate, potranno avere una partecipazione azionaria superiore a 8 (otto) azioni.

E' esclusa l'emissione dei relativi titoli e pertanto a ciascun socio sarà attribuito apposito certificato nominativo nel quale, oltre agli estremi identificativi della società (denominazione, sede, capitale sociale, data e numero d'iscrizione al Registro Imprese) dovrà essere indicata la quota percentuale di partecipazione al capitale spettante al titolare del certificato medesimo. Il certificato dovrà essere sottoscritto da un Amministratore della società. Il certificato potrà essere trasferito, anche per garanzia, con le stesse modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per la circolazione delle azioni (e quindi anche per girata). Si applicano le disposizioni degli artt. 2357 e ss. del Codice Civile in tema di acquisto di azioni proprie.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura, una o più volte per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione azioni privilegiate o a voto limitato; in caso di aumento di capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, osservato il disposto dell'art. 2441 Codice Civile.

I versamenti sulle azioni verranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

A seguito di verbale assembleare del 27 aprile 2016, il cui termine di sottoscrizione dell'aumento è stato prorogato con verbale assembleare del 5 maggio 2021, il capitale sociale di Euro 499.000,00 (quattrocentonovantanovemila virgola zero zero) è stato aumentato di Euro 101.000,00 (centounomila virgola zero

zero) da sottoscrivere entro cinque anni dalla data di iscrizione deliberazione nel Registro delle Imprese, con esclusione del diritto di opzione e con delega al Consiglio di Amministrazione per la sua attuazione.

Conseguentemente entro tale data il capitale sociale passerà da Euro 499.000,00 (quattrocentonovantanovemila virgola zero zero) ad Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) o all'ammontare comunque risultante dalle sottoscrizioni raccolte ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile.

Articolo 7 - Le azioni sono nominative ed indivisibili.

In caso di comproprietà si applicano le disposizioni di cui all'art. 2347 del codice civile.

Ogni azione ordinaria attribuisce un solo voto in assemblea. Le eventuali azioni che attribuiscono diritti diversi dalle azioni già emesse godono dei benefici per esse previsti dall'atto che ne disciplina l'emissione.

Articolo 8 - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi fra i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito territoriale. Per la circolazione delle azioni si applica l'art. 2355 del Codice Civile.

In caso di decesso o di estinzione di un socio la partecipazione azionaria si estingue e la società dovrà rimborsare ai successori del socio defunto o agli aventi diritto il valore delle azioni allo stesso già spettanti con le stesse modalità previste dall'articolo 12 del presente Statuto per i casi di recesso.

Articolo 9 - Addivenendosi ad aumenti di capitale a pagamento, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, in proporzione al numero di azioni possedute. L'offerta di opzione, qualora non venga totalmente esercitata contestualmente alla deliberazione di aumento, deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società ed il diritto di opzione potrà essere esercitato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte o, in mancanza, dall'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese.

L'assemblea che delibera l'aumento di capitale determinerà le modalità, i termini e le condizioni per il collocamento delle azioni rimaste inoperte, fermo restando ed impregiudicato il diritto di prelazione degli altri soci.

Articolo 10 - La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso; la società può altresì acquisire finanziamenti dai soci sia a titolo oneroso che gratuito, con obbligo di rendiconto.

Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci e nei limiti delle delibere del

Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 11 - La società può emettere obbligazioni sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2410 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria fisserà le modalità di collocamento e di estinzione delle obbligazioni.

La società può emettere, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, che ne determinerà anche la relativa disciplina.

Articolo 12 - Il socio assente, dissenziente o astenuto, può recedere qualora la deliberazione riguardi le materie di cui all'art. 2437 del Codice Civile.

Compete altresì il diritto di recesso al socio che per qualsiasi causa (ad es. cessione a terzi dell'attività o ricambio generazionale nell'azienda) cessi l'attività economica avente attinenza con la promozione o la valorizzazione delle risorse turistiche.

Il recesso deve essere esercitato secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio che esercita il diritto di recesso ha diritto al rimborso della partecipazione azionaria, il cui valore è determinato dagli amministratori, che allo scopo devono sentire il parere del collegio sindacale e tenere conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni, così come previsto dall'art. 2437 ter del Codice Civile.

Assemblee

Articolo 13 - L'assemblea, validamente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci compresi gli assenti ed i dissenzienti, fermo restando il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del Codice Civile.

L'assemblea può essere convocata e tenersi anche fuori del Comune ove ha sede legale la società, purché in Provincia di Trento ed in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video

collegati, e ciò alle condizioni di legge o alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

E' ammesso il voto per corrispondenza o in via elettronica. In questo caso il testo della delibera da adottare dovrà essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza o in via elettronica, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, n. 6, c.c..

Articolo 14 - La convocazione dell'assemblea dei soci è fatta mediante avviso, pubblicato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato o in almeno uno dei seguenti quotidiani: L'Adige, Corriere del Trentino. In alternativa, gli amministratori possono convocare l'assemblea mediante avviso comunicato ai soci con Raccomandata A.R., con P.E.C. o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Potrà, inoltre, essere convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi dell'art. 2367 c.c..

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che comportino modificazioni dell'atto costitutivo e per le altre delibere previste dall'art. 2365 c.c..

Nell'avviso di convocazione delle assemblee, contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, può essere indicato il giorno e l'ora in cui, andando deserta o non raggiungendo il prescritto limite di presenza da parte dei soci, l'assemblea è riunita, in seconda convocazione.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono legalmente e validamente costituite, anche se non convocate come sopra indicato, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, anche per delega, e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni assunte in assemblea nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2366 del codice civile, dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 15 - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato dall'Assemblea. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello risultante dal Libro Soci; sarà loro cura comunicare alla società eventuali variazioni.

Articolo 16 - Ogni socio che, in base a quanto disposto nel precedente articolo, abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di impossibilità, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni dandone conto nel verbale.

Articolo 18 - Per la regolare costituzione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nonché per la validità delle sue deliberazioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 2368 del Codice Civile.

Articolo 19 - Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'art. 2368 del Codice Civile, l'assemblea è riconvocata nei modi e nei termini previsti dall'art. 2369 del Codice Civile.

Articolo 20 - Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, si applica l'art. 2375 del Codice Civile.

Amministrazione

Articolo 21 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri anche non soci, nominati per la prima volta dall'atto costitutivo, i quali durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. La determinazione del numero degli amministratori, fatto salvi i limiti precedenti, rientra nelle competenze dell'assemblea ordinaria.

I successivi amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere nuovamente eletti.

Per la composizione dell'organo amministrativo si dovranno rispettare le limitazioni previste nell'art. 12 della L.P. 12 agosto 2020, n. 8.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile. Gli amministratori cessano dal loro incarico per scadenza del termine, dimissioni, revoca o decadenza. Si applicano in questi casi le norme previste dalla legge in vigore.

Articolo 22 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, compresa la deliberazione avente ad oggetto il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Riva del Garda.

In particolare il Consiglio, in presenza di richieste di ammissione a socio, dovrà convocare con periodicità annuale l'assemblea straordinaria, al fine di procedere al relativo aumento di capitale sociale e di garantire un'adesione aperta a tutti i soggetti aventi interesse alla promozione turistica dell'ambito e secondo i dettami di cui alla L.P. 12 agosto 2020, n. 8.

Allo stesso possono essere delegati i poteri di cui all'art. 2443 del Codice Civile. ed anche con le facoltà di cui all'art. 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile.

In tal caso la periodicità della convocazione rimarrà sospesa per il periodo corrispondente a quello della delega o comunque fino alla completa sottoscrizione del capitale se di durata inferiore.

Esso ha facoltà di delegare uno o più consiglieri delegati con i propri o più limitati poteri e determinandone poteri, mansioni e retribuzioni, anche con rappresentanza esterna.

Potranno essere nominati procuratori per determinati atti e categorie di atti, con rappresentanza esterna nei limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare nel suo ambito un Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 23 - Il Consiglio si raduna anche fuori della sede sociale, purché in Italia ed in luoghi facilmente raggiungibili con i normali mezzi di trasporto, su invito del Presidente o, quando ne sia fatta domanda, dalla maggioranza dei Consiglieri.

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio e videoconferenza o comunque con ogni mezzo di telecomunicazione alle condizioni fissate dalla legge o dal precedente articolo 13; verificandosi queste condizioni il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio viene convocato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con avviso da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun consigliere e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza motivata il Consiglio viene convocato, con le stesse modalità, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Anche in difetto di convocazione, sono validi i Consigli quando sono presenti tutti i membri ed i Sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. È in ogni caso vietato il voto per rappresentanza.

Articolo 24 - L'individuazione della persona che deve ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita allo stesso consiglio ove non vi abbia provveduto l'assemblea. La persona del Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di amministrazione;
- fissa l'ordine del giorno;
- coordina i lavori del Consiglio di amministrazione;
- deve provvedere affinché i consiglieri dispongano delle informazioni necessarie relativamente alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per le delibere consiliari.

Le copie delle delibere, certificate conformi dal Presidente, faranno piena fede di fronte ai terzi.

Allo stesso modo avviene l'individuazione della persona che deve ricoprire la carica di Vice-Presidente, il quale sostituirà il Presidente nei soli casi di assenza o impedimento e con i medesimi poteri e funzioni.

Articolo 25 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede all'integrazione del Consiglio con la loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva, che a sua volta provvederà alla loro conferma o sostituzione definitiva, con amministratori che scadranno assieme a quelli che erano in carica al momento della

nomina.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà del numero degli amministratori s'intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 26 - Gli amministratori della società ed in particolare coloro che presteranno la propria attività in seno alla stessa, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute e, ove non vietato dalla legge, ad un compenso che sarà determinato dall'assemblea.

L'assemblea potrà anche stabilire, a favore di alcuni o tutti gli amministratori, una indennità di cessazione della carica fissandone l'ammontare e le modalità.

Direzione

Articolo 26 bis - Il Direttore organizza e dirige le attività della società in attuazione delle determinazioni degli organi sociali della stessa.

Al Direttore spetta, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo (qualora costituito) e dal Presidente:

- provvedere alla stesura della proposta dei progetti di attività e di promozione turistica della società e del loro aggiornamento ed a curarne l'esecuzione;
- dirigere il personale dipendente, organizzandone l'attività ed assumendone i relativi provvedimenti secondo le disposizioni recate dal regolamento del personale stesso o, in sua assenza, in base a quanto previsto dalla normativa vigente;
- provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso;
- stipulare tutti i contratti e gli atti attinenti all'attività sociale;
- provvedere all'esecuzione operativa delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (qualora costituito) e del Presidente;
- compiere quant'altro si renda necessario per il perseguimento degli obiettivi della società.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne approverà il relativo contratto.

Il Direttore provvede ad esercitare le attribuzioni e le competenze demandategli dallo Statuto, dal consiglio di Amministrazione, dal Comitato Esecutivo (qualora costituito) e dal Presidente con piena autonomia operativa ed entro i limiti contrattualmente stabiliti.

Il Direttore partecipa alle adunanze dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Bilancio e utili

Articolo 27 - L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo di amministrazione provvede entro i termini e sotto osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, da compilarsi secondo le norme di legge, cui si rinvia.

Articolo 28 - Gli utili dell'esercizio, prelevato il cinque per cento per la riserva ordinaria, a norma di legge, potranno essere ripartiti tra i soci in base alle deliberazioni di volta in volta assunte dall'assemblea.

Collegio sindacale e revisione legale

Articolo 29 - Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ogni sindaco deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi possono essere soci o non soci della società. La persona investita della carica di Presidente del collegio sindacale è nominata dall'assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale successivo a quello della nomina.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritto nell'apposito registro. L'assemblea può prevedere che la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 30 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le norme di legge.

Mediazione

Articolo 31 - Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del presente Statuto o in dipendenza dei rapporti tra soci e società, fra essi e gli Organi sociali, o tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento di mediazione della C.C.I.A.A. competente per il territorio. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le Parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio.

Disposizioni generali

Articolo 32 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle altre speciali in materia.